



# *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

## **Linee guida per l'attuazione delle procedure operative del D.M. 7442/2019**

## **PREMESSA**

---

Le presenti Linee guida sono emanate in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 7442/2019, di modifica del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617 recante "Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 ", di seguito indicato per brevità "Decreto".

Le presenti linee guida tengono conto dei contributi e delle osservazioni pervenute dalle Regioni e Province Autonome.

La strutturazione del documento è svolta con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e), g), h) e j) del Decreto.

Le presenti linee guida potranno subire modifiche a seguito di un eventuale adeguamento normativo che potrà interessare il Decreto.

**Articolo 1 comma 1, lettera b).**

Viene recepito quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017.

**Articolo 1 comma 1, lettera c).**

Per “*altri documenti contabili*” si intendono quelli individuati all’art. 10, par. 1, lett. b) delle Linee Guida per l’attuazione delle procedure operative del D.M. 617/2018.

**Articolo 1 comma 1, lettera d).**

In caso di fusione tra O.P. attive, i soci possono transitare da una O.P. all’altra, in deroga al divieto di associare produttori che nel biennio precedente l’anno di istanza del riconoscimento siano stati censiti nel SIAN come soci facenti parte di O.P. attive che hanno perso il riconoscimento nel medesimo anno.

**Articolo 1 comma 1, lettera e).**

L’art. 152, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, prevede che le attività “comuni” ivi indicate vengano svolte dall’O.P. a favore dei produttori associati.

**Articolo 1 comma 1, lettera g).**

In caso di calamità naturali e/o condizioni climatiche avverse, è possibile derogare ai requisiti di riconoscimento previsti dall’art. 4, comma 1, lett. b) e comma 5, del D.M. 617/2018, in presenza di una riduzione della produzione annuale complessiva di olive relativa alla base sociale della O.P., comprendente i soci con registro e i soci senza registro validata da AGEA su portale SIAN al 01 marzo dell’anno oggetto di controllo, pari o superiore al 30% rispetto alla produzione media realizzata dai medesimi soci nei tre anni precedenti l’evento calamitoso.

Le Regioni, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.M. 617/2018: “*le Regioni possono stabilire limiti più elevati per i parametri dei commi 1 e 2, informandone il Ministero*“, possono chiedere all’O.P. di produrre idonea documentazione comprovante l’effettiva causalità tra la calamità naturale e/o le condizioni climatiche avverse, informandone il Ministero.

**Articolo 1 comma 1, lettera h).**

Al fine dell’applicazione della deroga prevista dall’art. 1, comma 1, lett. h) del D.M. 7442/2019, le Regioni, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del DM 617/2018: “*le Regioni possono stabilire limiti più elevati per i parametri dei commi 1 e 2, informandone il Ministero*“, possono chiedere all’O.P. di produrre idonea documentazione comprovante l’effettiva fitopatologia di origine batterica, informandone il Ministero.

**Articolo 1 comma 1, lettera j).**

La lettera a), del comma 1, dell’articolo 11, del D.M. n. 617/2018, come modificato dal D.M. n. 7442/2019, richiamando l’articolo 154, paragrafo 3 del Reg. UE n. 1308/2013, così come modificato dal paragrafo 11, dell’articolo 4 del Reg. UE n. 2017/2393, fissa al 30 giugno 2020 la data entro la quale le O.P. riconosciute anteriormente al 1° gennaio 2018 devono svolgere

almeno una delle attività indicate al paragrafo 1, lettera b) dell'art.152 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come modificato dal paragrafo 10 dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/2393, ed avere uno statuto che sia coerente con l'articolo 152, paragrafo 1, lettere a), b) e c.) del suddetto Regolamento. Qualora dette condizioni non risultino rispettate entro tale data, le O.P., nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 154, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 così come modificato dal paragrafo 11 dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2017/2393, devono essere revocate al più tardi entro il 31 dicembre 2020.